

REGOLAMENTO
DELLA FIERA / MERCATO ANTIQUARIO
CITTÀ DI MODENA
(ai sensi art.27 c.1 lettera d del D.Lgs. 114/98)

Art.1
TIPOLOGIA DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche confermato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 266 del 14.12.1995 e successive modificazioni, denominato “Fiera Antiquaria Città di Modena”

2. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato è disciplinato dal D.Lgs 31.03.98 n°114, dalla legge della Regione Emilia Romagna 25.06.99 n°12 e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione di Giunta Regionale 26.07.99 n°1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

3. Il mercato, secondo la definizione prevista dall’art.6 della L.R. 12/99 è a merceologia esclusiva, essendo ammesse soltanto le seguenti merceologie:

oggetti di antiquariato, libri, francobolli, monete e medaglie ed affini, oggettistica e collezionismo purchè non contrastanti con lo spirito della manifestazione.

Agli effetti del presente regolamento s’intendono oggetti di antiquariato quelli vecchi di almeno 50 anni, facendo riferimento alla data di costruzione dell’oggetto e non all’età del materiale eventualmente usato per la costruzione, ricostruzione, completamento o abbellimento, con rispetto del settore denominato “modernariato”.

E’ comunque vietato porre in vendita cose usate con meno di 30 anni di età, prodotti nuovi, riproduzioni d’epoca e oggetti attualmente in produzione, ad esclusione di francobolli, monete e medaglie, oggetti di collezionismo diffuso e libri nuovi se non specifici del settore arte antiquariato.

4. Il presente Regolamento disciplina anche i mercati straordinari che si svolgono occasionalmente con gli stessi operatori in giorni diversi da quelli del normale mercato (art. 6 c.1 lett. c L.R. 12/99).

5. In occasione delle edizioni del mercato, potranno essere rilasciate, in aree appositamente individuate in accordo con il Settore Polizia Municipale, occupazioni di suolo ad operatori di commercio su aree pubbliche in possesso di idonea autorizzazione, per l’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, al fine di consentire un miglior servizio agli operatori commerciali e ai frequentatori del mercato.

Art. 2
GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. IL mercato è a cadenza mensile ed ha luogo il quarto sabato e la domenica successiva di ogni mese, ad eccezione del mese di luglio.

L'edizione di dicembre non si terrà qualora dovesse ricadere nel periodo precedente il giorno 26.

L'Amministrazione si riserva, nel corso di ciascun anno solare, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3, l'utilizzo dell'area del parco Novi Sad per due edizioni di mercato, disponendo lo svolgimento del mercato nella medesima giornata in altra area, previa individuazione, con apposita deliberazione consiliare, dell'area, delle modalità di assegnazione dei posteggi e di effettuazione del mercato.

2. Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo viene ugualmente effettuato ad eccezione dei giorni in cui è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'apposita ordinanza sindacale di cui al successivo punto 6.

3. Nel caso in cui il mercato non si possa svolgere nella giornata prevista perchè ricadente in una delle festività suindicate o per impossibilità di utilizzo dell'area, possono essere effettuate delle edizioni di "recupero", da regolamentare con le modalità di cui al successivo punto 5.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, sentite le associazioni dei commercianti su aree pubbliche, il Comune fissa e rende noto il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo (punto 1 lettera g del. R.E.R. n.1368 del 26.07.99).

Tali edizioni straordinarie possono essere legate a festività o essere connesse a manifestazioni o iniziative di valorizzazione del mercato stesso.

5. Lo svolgimento del mercato straordinario è disciplinato con atto del Sindaco/Assessore delegato del settore. In tale atto sono indicate:

- a) le eventuali modalità ed i termini per la partecipazione;
- b) la possibilità di spostamento dei posteggi in relazione all'eventuale ridimensionamento dell'area al fine di ottenere quanto più possibile continuità dei banchi, nonché la migliore organicità dei percorsi del mercato.

6. L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art.28 c.12 del D.Lgs.114/98, e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla delibera n.1368 del 26.07.99.

Nella medesima ordinanza sono altresì indicati:

- a) l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b) l'orario d'inizio e fine dell'attività di vendita;
- c) l'orario entro il quale deve essere sgomberato il posteggio;
- d) l'orario entro il quale gli "spuntisti" che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti, devono presentarsi per le operazioni di cui al successivo art.14;
- e) le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

7. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.

Art. 3

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato si svolge all'interno del Parco Novi Sad, nell'area individuata nella planimetria allegata alla predetta deliberazione 266 del 14.12.95, nella quale sono evidenziati in particolare (art.7 c.1 L.R. 12/99):
 - a) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) il totale n. 310 posteggi ;
 - c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione.

Art. 4

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Entro il mese di gennaio ed entro il mese di luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Emilia Romagna, l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare (punto 1 lettera b) del. reg. 1368/99).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, i vincoli di carattere merceologico ed i criteri di concessione dei posteggi.
3. Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.E.R., gli interessati possono presentare domanda di rilascio di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo "A" relativa ad uno dei posteggi liberi, tenendo conto del settore merceologico e, contestualmente possono chiedere la relativa concessione di posteggio.
4. Decorso il tempo previsto per la presentazione delle domande, il Dirigente provvede al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, tenendo conto in caso di domande concorrenti, dei seguenti criteri di priorità (punto 2 lettera c del. reg. 1368/99):
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato e riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di numero di presenze: maggiore anzianità dell'azienda derivante dall'autorizzazione amministrativa riferita al titolare dell'azienda medesima o al/i suo/i dante/i causa. L'anzianità d'azienda deve essere documentata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art.4 della L.15/68 dall'operatore interessato, il quale deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi;
 - c) in caso di ulteriore parità verrà considerata la data di iscrizione al Registro Imprese, dando priorità a chi vanta l'iscrizione portante data anteriore.
5. L'assegnazione conseguente a ciascun bando deve riguardare un solo posteggio per operatore (punto 2 lettera c del. reg. 1368/99).
6. La concessione di posteggio ha durata decennale (art.28 D.Lgs.114/98) ed è rinnovata d'ufficio alla scadenza.
7. La ristrutturazione o lo spostamento dei posteggi effettuati ai sensi del successivo art.7 c.1 e l'accoglimento delle domande di spostamento o di scambio di posteggi effettuati ai sensi dei successivi artt.9 e 10, comportano la sostituzione delle rispettive concessioni di posteggio con nuovi atti aventi però la medesima scadenza di quelli ritirati.

Lo stesso criterio si applica in caso di subingresso di cui al successivo art.5.

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art.4 c.1 L.R. 12/99).

9. Le concessioni di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti, nonché delle spese relative al consumo dell'energia elettrica ed eventuali spese per servizi accessori.

10. La concessione di posteggio cessa prima della decorrenza del termine per:

- a) rinuncia del titolare;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse - salvo il diritto di ottenere un altro posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore (art.5 c.3 L.R. 12/99);
- c) revoca per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 edizioni di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza e servizio militare (art.29 c.4 lettera b D.Lgs. 114/98), giustificati come previsto al successivo art. 13;
- d) revoca dell'autorizzazione amministrativa.

11. L'autorizzazione amministrativa è revocata (art.29 c.4 lettera b D.Lgs. 114/98 - art.5 c.2 L.R. 12/99):

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art.5 c.2 del D.Lgs.114/98;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o, in caso di subingresso, dalla volturazione salvo proroga non superiore a sei mesi (art.5 c.2 lettera b L.R.12/99) in caso di comprovata necessità;
- c) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo come indicato alla lettera c) del precedente c.10;
- d) nel caso di restituzione del titolo per acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ai fini dell'ampliamento della superficie dei posteggi come indicato al successivo art.11 c.2.

Art.5 **SUBINGRESSO** (art.4 L.R. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo della stessa, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett.c del. reg 1368/99).

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione regolare e completa di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

3. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (art.4 c.2 L.R. 12/99). Entro lo stesso termine può cedere l'azienda a terzi.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del rappresentante legale di una società.

6. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta/comunicazione sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

Art. 6

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ACCESSORI

(art.6 c.7 L.R.12/99)

1. La gestione organizzativa del mercato, ad esclusione delle funzioni istituzionalmente proprie del Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, possono essere affidate ad un consorzio di operatori, che si costituisca tra i componenti l'organico del mercato mensile, con una quota di associati non inferiore al 51% degli ammessi o ad altri soggetti esterni, mediante apposita convenzione.

Il consorzio dovrà avvalersi di un organo esecutivo democraticamente eletto; tanto il consorzio quanto il soggetto esterno dovranno adottare criteri e norme di gestione sottoposte al controllo del Comune.

2. Il consorzio o il soggetto esterno dovranno presentare al Comune il bilancio preventivo e consuntivo, relazionando sull'attività in programma e svolta.

Art. 7

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

(punto 7 lett.b del. reg. 1368/99)

1. In caso di ristrutturazione del mercato, o di spostamento parziale o totale dei posteggi il Consiglio comunale, sentite le Associazioni dei commercianti su aree pubbliche e dei consumatori, definisce la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali si debba procedere alla riassegnazione dei posteggi. Il Dirigente provvede alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati.

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12.

2. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Dirigente individua le aree e la dislocazione dei posteggi e provvede all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento. In casi contingibili e urgenti vi provvede il funzionario di polizia Municipale.

I nuovi posteggi sono assegnati secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art.12 e compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita.

Art. 8

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e conseguentemente vengano istituiti nuovi posteggi, la relativa assegnazione verrà effettuata con le modalità indicate nell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

(punto 2 lett.a del.reg. 1368/99)

1. Il Comune prima di trasmettere alla Regione la comunicazione di cui all'art.4 c.1 del presente regolamento relativa ai posteggi liberi, esamina eventuali domande di spostamento dell'attività in altro posteggio presentate da concessionari di posteggio del medesimo mercato, pervenute entro il 31 maggio o il 30 novembre.

2. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

3. In caso di domande concorrenti si convocano in assemblea tutti coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e in tale sede, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art.12, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e degli autonegozi.

4. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 3 impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta.

5. Le domande di spostamento di posteggio di cui ai commi 2 e 3 vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglioria.

6. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

Art. 10
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h del. reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio possono essere presentate congiuntamente o separatamente dagli operatori interessati; dalle stesse deve risultare l'accordo fra le parti, la rinuncia al posteggio precedentemente assegnato, nonché l'indicazione espressa del nuovo posteggio.
2. Le nuove concessioni di posteggio avranno scadenza pari a quella dei titoli ritirati.

Art. 11
AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

1. Il Comune (ai sensi di quanto disposto dalla del. reg. 1368/99 al punto 2 lettera i), su richiesta degli interessati, può concedere l'ampliamento della superficie di ciascun posteggio contiguo qualora gli operatori, previa acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda, rendano al Comune l'autorizzazione e la concessione del posteggio rilevato. La superficie complessiva di ogni posteggio risultante non potrà comunque superare gli 80 metri quadrati.
2. L'accoglimento delle domande di cui al comma 1 comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio relativi all'azienda rilevata.
3. Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico sanitari o in generale di pubblico interesse, può respingere le domande di cui al comma 1, oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.
4. In caso di ampliamento della superficie di uno o più posteggi si procede alla modifica d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Art.12
**TENUTA E CONSULTAZIONE DELLA PIANTA ORGANICA
E DELLA GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO¹⁾**

(punto 7 lett. a Del. Reg. 1368/99)

1. Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione di chiunque ne abbia interesse la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, appositamente numerati nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (Pianta Organica) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.
2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna, di norma a cadenza bimestrale, la graduatoria dei titolari di posteggio.

Nota

1) Secondo quanto disposto alla lett. a) del punto 7 della del. reg. 1368/99, il Comune deve stilare la graduatoria dei titolari di posteggio. Tale graduatoria come indicato alla successiva lett. b) del medesimo punto 7, verrà utilizzata in caso di ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi del mercato e si forma applicando le seguenti priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione);

b) in subordine, a parità di anzianità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica, rilevabile dall'autorizzazione amm.va riferita all'azienda o al dante causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.4 della L.15/68 (rilasciata ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20.10.98 n.403).

In caso di subingresso il subentrante acquisisce l'anzianità di mercato e l'anzianità di attività della medesima azienda maturata dai cedenti sull'autorizzazione oggetto di volturazione (punto 7 lett. c del reg. 1368/99).

Art. 13 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonino il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario dei cui al precedente art.2 c.6 lett. b), salvo il caso di gravi intemperie.

3. Ai fini dell'art.29 c.4 lett. b) del D.Lgs.114/98, non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare, purchè entro i 7 giorni successivi sia presentata idonea documentazione o in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore adeguatamente documentata. Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

b) Il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chiedi la sospensione dell'autorizzazione;

c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;¹

d) la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscano recuperi di giornate di mercato non effettuate.

4. In caso di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lettera b del D.Lgs 31.03.98 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Art. 14 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI

(art.28 c.11 D.Lgs.114/98 - punto 6 del.reg. 1368/99)

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per ciascuna edizione, a titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica di tipo "A" rilasciata da un comune dell'Emilia Romagna o di tipo "B" rilasciata da qualsiasi Comune italiano, che abbiano firmato l'apposito Registro entro l'orario previsto e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.

2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (art.27 c.1 lett. f D.Lgs.114/98). Lo spuntista per ottenere la presenza, non può assentarsi sino all'avvenuta assegnazione dei posteggi vacanti.

3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della L. 15/68 (rilasciata ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 20.10.98 n.403).

4. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, salvo casi di forza maggiore.

5. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.

6. Nell'ambito del mercato

- l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni:
 - a) non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - b) se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;

7. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata dall'Ufficio Commercio del Comune con cadenza bimestrale.

8. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio, sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (art.2 c.3 L.R. 12/99).

9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti all'art.13 c.3 del presente Regolamento (art.5 c.4 L.R. 12/99).

L'aggiornamento della graduatoria di spunta con l'azzeramento delle presenze è effettuato al 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2002, sulla base delle mancate presenze del triennio precedente.

Art. 15

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Dirigente con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

2. Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nell'area mercatale e in un raggio di m.500 (art.28 c.16 D.Lgs. 114/98 - art.3 c.5 L.R. 12/99)

Art.16

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

3. In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

4. Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

Art. 17

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 c.1 L.R. 12/99).

2. L'operatore ha l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile sul banco di vendita un documento identificativo, sul modello predisposto dall'Amministrazione Comunale, contenente i dati identificativi e il numero del posteggio.

3. Ai sensi dell'art. 128 del T.U.L.P.S., l'operatore ha l'obbligo della tenuta del registro di cui all'art. 247 del Regolamento di detto Testo Unico.

Nel registro devono essere indicati, senza spazi in bianco, il nome, il cognome, e domicilio dei venditori e dei compratori, le date delle operazioni, la specie della merce comperata o venduta ed il prezzo pattuito.

4. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

5. Il posteggio non deve rimanere incustodito.

6. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
8. Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
9. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
10. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
12. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente, di norma, da impianti pubblici o comunque da sorgenti non inquinanti.

Art. 18 SANZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità, è punito con la sanzione prevista dall'art.29 c.1 del D.Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da L.5.000.000 a L.30.000.0000 (euro: da 2.582,28 a 15.493,68) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, sono puniti con le sanzioni previste dall'art.29 c.2 del D.Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da L.1.000.000 a L.6.000.000 (euro: da 516,46 a 3.098,74):
- a) vendere prodotti non appartenenti alle categorie merceologiche ammesse (art. 1 c. 3)
 - b) esercitare il commercio itinerante nell'area mercatale o nel raggio di m. 500 (art.15 c.2);
 - c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio (art.17 c.6);
 - d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.17 c.9).
3. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con una sanzione amm.va del pagamento di una somma da L.150.000 a L.900.000 (euro: da 77,47 a 464,81):
- a) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento (art.16 c.3)
 - b) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito (art. 16 c.4);
 - c) non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.17 c.1);
 - d) non lasciare pulito il posteggio occupato e depositare i rifiuti come prescritto (art.17 c.4);
 - e) lasciare il posteggio incustodito (art.17 c.5);
 - f) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo (art.17 c.7);
 - g) utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni non in relazione ai prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe (art.17 c.8);

h) utilizzare energia elettrica non proveniente da impianti pubblici, o da sorgenti non inquinanti o assenza d'impianto d'illuminazione e di collegamento elettrico a norma (art. 17 comma 12 del Regolamento).

4. Le violazioni dell'art. 16 commi 1 e 2, sono punite ai sensi del vigente Regolamento T.O.S.A.P., con la sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.200.000.

5. Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amm.va del pagamento di una somma da L.50.000 a L.300.000 (euro: da 25,82 a 154,94).

6. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.689/81 e successive modificazioni (D.Lgs.507/99).

7. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto 2 (che si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione con effetto liberatorio), secondo quanto previsto dall'art.29 c.3 del D.Lgs 114/98 viene disposta la sospensione dell'autorizzazione di vendita per un periodo di due 2 edizioni mensili consecutive di mercato.

Il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

8. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.

9. Il Comune potrà avvalersi di un comitato ispettivo, nominato dal Sindaco o Suo delegato, al fine di verificare l'idoneità delle merceologie effettivamente trattate con la specializzazione merceologica del mercato, i cui componenti saranno scelti tra esperti di comprovate capacità.

INDICE

Art.1 - Tipologia del mercato

Art.2 - Giornate e orari di svolgimento

Art.3 - Localizzazione, configurazione e articolazione del mercato

Art.4 - Autorizzazione e concessione di posteggio

Art.5 - Subingresso

Art.6 - Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art.7 - Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi

Art.8 - Istituzione di nuovi posteggi

Art.9 - Spostamento di posteggio (miglioria)

Art.10 - Scambio di posteggi

Art.11 - Ampliamento della superficie di posteggio

Art.12 - Tenuta e consultazione della pianta organica e della graduatoria dei titolari di posteggio

Art.13 - Assenze

Art.14 - Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - formazione della graduatoria degli spuntisti

Art.15 - Circolazione stradale

Art.16 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art.17 - Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art.18 - Sanzioni